

PER QUALI MOTIVI LA LEGGE 25/2014  
DELLA REGIONE MARCHE SULL'AUTISMO  
OMETTE LE NORME STATALI  
CHE ASSICURANO DIRITTI  
IMMEDIATAMENTE ESIGIBILI?

Il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Marche ignorano le norme vigenti sui Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali che stabiliscono diritti esigibili anche alle persone con autismo e limitata o nulla autonomia?

Certamente sì, se si considera che nella legge della stessa Regione Marche 9 ottobre 2014 n. 25 "Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico", non se ne fa alcun cenno.

Il fatto è assai preoccupante sotto il profilo giuridico e devastante per quanto concerne le esigenze delle persone coinvolte.

Infatti, mentre le disposizioni nazionali stabiliscono diritti pienamente e immediatamente esigibili, le norme della legge n. 25/2014 sono soltanto di natura declaratoria.

Infatti l'articolo 5 stabilisce che «*la Giunta regionale, attraverso una rete integrata, organizza i servizi diretti alla diagnosi precoce, alla cura e alla abilitazione e riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico nell'età evolutiva e nell'età adulta, sentito il coordinamento regionale previsto all'articolo 2*», ma non definisce né i tempi di attuazione, né riconosce alcun diritto esigibile.

Non è di gran lunga più favorevole per le persone con autismo la disposizione dell'articolo 2 della legge 833/1978 in cui viene sancito che il Servizio sanitario nazionale **deve** assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che siano le cause, la fenomenologia e la durata*»?

Non è estremamente valida anche la norma dell'articolo 1 della stessa legge in base alla quale il Servizio sanitario nazionale **deve** operare «*senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio*» sanitario nazionale?

Non è estremamente positiva la sentenza n. 36/2013 in cui la Corte costituzionale ha precisato che «*l'attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili non autosufficienti, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001*»?

Da parte nostra sottolineiamo che nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «*persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri*».

Tutti questi provvedimenti vengono ignorati dalla legge 25/2014 della Regione Marche.

Premesso quanto sopra il Presidente, gli Assessori ed i Consiglieri della Regione Marche non ritengono necessario e urgente integrare le norme della legge in oggetto con le vigenti disposizioni statali che stabiliscono a favore delle persone con disturbi dello spettro autistico il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali?

Che cosa intendono fare le organizzazioni di tutela dei soggetti deboli e le associazioni di volontariato per ottenere l'attuazione concreta di diritti esigibili fin dall'entrata in vigore della legge 833/1978 e cioè da ben 36 anni?

A COSA SERVE L'ECO DELLA STAMPA?

L'ECO DELLA STAMPA (Via Compagnoni, 28 - 20129 Milano - Tel. 02/74.81.13.1 - Fax 02/76110346) serve a sapere ciò che un centinaio di quotidiani, più 120 "edizioni locali" degli stessi, 600 settimanali, e più di 5.000 periodici vari, pubblicati in Italia, scrivono sull'attività di un personaggio, su un'azienda, su un determinato nome o argomento che interessi seguire in modo più completo.